

OSSERVATORIO ITALIANO

Appendice

a cura di *Paolo Bonetti*

Leggi, regolamenti e decreti statali

4.

Legge 31.12.2012 n. 247¹

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense

(Omissis)

Art. 17 Iscrizione e cancellazione

1. Costituiscono requisiti per l'iscrizione all'albo:

- a) essere cittadino italiano o di Stato appartenente all'Unione europea, salvo quanto previsto dal co. 2 per gli stranieri cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea;
- b) avere superato l'esame di abilitazione;
- c) avere il domicilio professionale nel circondario del Tribunale ove ha sede il consiglio dell'ordine;
- d) godere del pieno esercizio dei diritti civili;
- e) non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 18;
- f) non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive;
- g) non avere riportato condanne per i reati di cui all'art. 51, co. 3 *bis*, c.p.p. e per quelli previsti dagli artt. 372, 373, 374, 374 *bis*, 377, 377 *bis*, 380 e 381 c.p.
- h) essere di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense.

2. L'iscrizione all'albo per gli stranieri privi della cittadinanza italiana o della cittadinanza di altro Stato appartenente all'Unione europea è consentita esclusivamente nelle seguenti ipotesi:

- a) allo straniero che ha conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza presso un'università italiana e ha superato l'esame di Stato, o che ha conseguito il titolo di avvocato in uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16.2.1998, previa documentazione al

1. Pubblicata in G.U. n.15 del 18.1.2013.

Consiglio dell'ordine degli specifici visti di ingresso e permessi di soggiorno di cui all'art. 47 del regolamento di cui al d.p.r. 31.8.1999, n. 394;

b) allo straniero regolarmente soggiornante in possesso di un titolo abilitante conseguito in uno Stato non appartenente all'Unione europea, nei limiti delle quote definite a norma dell'art. 3, co. 4, del testo unico di cui al d. lgs. 25.7.1998, n. 286, previa documentazione del riconoscimento del titolo abilitativo rilasciato dal Ministero della giustizia e del certificato del CNF di attestazione di superamento della prova attitudinale.

3. L'accertamento dei requisiti è compiuto dal Consiglio dell'ordine, osservate le norme dei procedimenti disciplinari, in quanto applicabili.

4. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti occorre il possesso dei requisiti di cui alle lett. a), c), d), e), f), g) e h) del co. 1.

5. È consentita l'iscrizione ad un solo albo circondariale salva la possibilità di trasferimento.

6. La domanda di iscrizione è rivolta al Consiglio dell'ordine del circondario nel quale il richiedente intende stabilire il proprio domicilio professionale e deve essere corredata dai documenti comprovanti il possesso di tutti i requisiti richiesti.

7. Il Consiglio, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti, provvede alla iscrizione entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda. Il rigetto della domanda può essere deliberato solo dopo aver sentito il richiedente nei modi e nei termini di cui al co. 12. La deliberazione deve essere motivata ed è notificata in copia integrale entro quindici giorni all'interessato. Costui può presentare entro venti giorni dalla notificazione ricorso al CNF. Qualora il Consiglio non abbia provveduto sulla domanda nel termine di trenta giorni di cui al primo periodo, l'interessato può entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine presentare ricorso al CNF, che decide sul merito dell'iscrizione. Il provvedimento del CNF è immediatamente esecutivo.

8. Gli iscritti ad albi, elenchi e registri devono comunicare al Consiglio dell'ordine ogni variazione dei dati di iscrizione con la massima sollecitudine.

9. La cancellazione dagli albi, elenchi e registri è pronunciata dal Consiglio dell'ordine a richiesta dell'iscritto, quando questi rinunci all'iscrizione, ovvero d'ufficio o su richiesta del Procuratore generale:

a) quando viene meno uno dei requisiti indicati nel presente articolo;

b) quando l'iscritto non abbia prestato l'impegno solenne di cui all'art. 8 senza giustificato motivo entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di iscrizione;

c) quando viene accertata la mancanza del requisito dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione ai sensi dell'art. 21;

d) per gli avvocati dipendenti di enti pubblici, di cui all'art. 23, quando sia cessata l'appartenenza all'ufficio legale dell'ente, salva la possibilità di iscrizione all'albo ordinario, sulla base di apposita richiesta.

10. La cancellazione dal registro dei praticanti e dall'elenco allegato dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo è deliberata, osservata la procedura prevista nei co. 12, 13 e 14, nei casi seguenti:

a) se il tirocinio è stato interrotto senza giustificato motivo per oltre sei mesi. L'interruzione è in ogni caso giustificata per accertati motivi di salute e quando ricorrono le condizioni per l'applicazione delle disposizioni in materia di maternità e di paternità oltre che di adozione;

b) dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non può essere richiesto trascorsi sei anni dall'inizio, per la prima volta, della pratica. L'iscrizione può tuttavia permanere per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l'abilitazione al patrocinio sostitutivo;

c) nei casi previsti per la cancellazione dall'albo ordinario, in quanto compatibili.

11. Gli effetti della cancellazione dal registro si hanno:

a) dalla data della delibera, per i casi di cui al co. 10;

b) automaticamente, alla scadenza del termine per l'abilitazione al patrocinio sostitutivo.

12. Nei casi in cui sia rilevata la mancanza di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione, il Consiglio, prima di deliberare la cancellazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento invita l'iscritto a presentare eventuali osservazioni entro un termine non inferiore a trenta giorni dal ricevimento di tale raccomandata. L'iscritto può chiedere di essere ascoltato personalmente.

13. Le deliberazioni del Consiglio dell'ordine in materia di cancellazione sono notificate, entro quindici giorni, all'interessato.

14. L'interessato può presentare ricorso al CNF nel termine di sessanta giorni dalla notificazione. Il ricorso proposto dall'interessato ha effetto sospensivo.

15. L'avvocato cancellato dall'albo ai sensi del presente articolo ha il diritto di esservi nuovamente iscritto qualora dimostri la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione e l'effettiva sussistenza dei titoli in base ai quali fu originariamente iscritto e sia in possesso dei requisiti di cui alle lett. da b) a g) del co. 1. Per le reinscrizioni sono applicabili le disposizioni dei co. da 1 a 7.

16. Non si può pronunciare la cancellazione quando sia in corso un procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall'art. 58.

17. L'avvocato riammesso nell'albo ai termini del co. 15 è anche reinscritto nell'albo speciale di cui all'art. 22 se ne sia stato cancellato in seguito alla cancellazione dall'albo ordinario.

18. Qualora il Consiglio abbia rigettato la domanda oppure abbia disposto per qualsiasi motivo la cancellazione, l'interessato può proporre ricorso al CNF ai sensi dell'art. 61. Il ricorso contro la cancellazione ha effetto sospensivo e il CNF può provvedere in via sostitutiva.

19. Divenuta esecutiva la pronuncia, il Consiglio dell'ordine comunica immediatamente al CNF e a tutti i consigli degli ordini territoriali la cancellazione.

(*omissis*)

5.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28.2.2013²
Disciplina della cessazione delle misure umanitarie di protezione temporanea concesse ai cittadini dei Paesi del Nord Africa affluiti nel territorio nazionale nel periodo 1.1/5.4.2011

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto il d.p.c.m. 12.2.2011, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa fino al 31.12.2011.

Visto il d.p.c.m. 6.10.2011, con il quale il citato stato di emergenza umanitaria è stato prorogato fino al 31.12.2012.

Visto l'art. 20 del d. lgs. 25.7.1998, n. 286, e successive modificazioni, recante «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», il quale disciplina le modalità di adozione delle misure di protezione umanitaria in occasione di conflitti, disastri o altri gravi eventi verificatisi in Paesi non appartenenti all'Unione europea.

Visto il d.p.c.m. 5.4.2011, concernente le misure umanitarie di protezione temporanea da assicurarsi nel territorio dello Stato a favore di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa affluiti nel territorio nazionale dall'1.1.2011 alla mezzanotte del 5.4.2011, ed in particolare l'art. 2 con il quale sono state individuate le condizioni per il rilascio, ai cittadini sopraindicati, del permesso di soggiorno per motivi umanitari della durata di sei mesi, ai sensi dell'art. 11, co. 1, lett. c) *ter*, del d.p.r. n. 394 del 1999.

Visti i successivi d.p.c.m. 6.10.2011 e 15.5.2012, con i quali è stata disposta la proroga del termine di scadenza dei predetti permessi di ulteriori sei mesi.

Vista la decisione n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23.5.2007 che istituisce il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori».

Dato atto dei riflessi positivi che la concessione delle misure umanitarie di protezione temporanea ha determinato sia in relazione all'inserimento socio-lavorativo di un elevato numero di migranti beneficiari delle stesse, sia nell'attuazione della più complessiva strategia di rientro dall'emergenza umanitaria Nord-Africa.

Dato atto altresì del consolidamento del processo democratico in corso in Tunisia e dei proficui rapporti di collaborazione in essere con le autorità del Paese nordafricano ai fini di un più efficace governo del fenomeno migratorio.

Considerato che il cennato stato di emergenza è scaduto il 31.12.2012.

Vista l'ordinanza del capo Dipartimento della Protezione civile n. 33 del 28.12.2012 con la quale si è provveduto a regolare la chiusura dello stato di emergenza e il rientro, nella gestione ordinaria, da parte del Ministero dell'interno e del-

2. Pubblicato in G.U. n. 60 del 12.3.2013.

le altre amministrazioni competenti, degli interventi concernenti l'afflusso di cittadini stranieri sul territorio nazionale.

Ritenuto, per effetto di tutto quanto sopra, che siano venuti meno i presupposti per un ulteriore prolungamento della durata delle misure umanitarie di protezione temporanea.

Ritenuto, pertanto, nel rispetto dei principi e delle norme nazionali e internazionali che regolano la materia, di dover disciplinare le modalità di cessazione delle suddette misure.

D'intesa con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali.

Decreta:

Art. 1 Cessazione delle misure di protezione umanitaria

Il presente decreto disciplina le modalità di cessazione delle misure umanitarie di protezione temporanea concesse ai cittadini stranieri appartenenti ai Paesi del Nord Africa giunti sul territorio nazionale nel periodo dall'1.1.2011 alla mezzanotte del 5.4.2011.

2. I cittadini stranieri beneficiari delle misure di protezione umanitaria concesse ai sensi del citato d.p.c.m. 5.4.2011, possono presentare entro il 31.3.2013 domanda di rimpatrio assistito nel Paese di provenienza o di origine, con le modalità di cui all'art. 3.

3. Entro il medesimo termine, gli stessi cittadini stranieri possono presentare domanda di conversione dei permessi di soggiorno per motivi umanitari in permessi per lavoro, famiglia, studio e formazione professionale.

4. Si applicano le disposizioni di cui al co. 3 dell'art. 14 *ter* del d.lgs. 25.7.1998, n. 286.

5. La validità dei permessi di soggiorno in possesso dei beneficiari delle misure umanitarie di protezione temporanea è automaticamente prorogata sino alla data di conclusione delle procedure di cui ai co. 2 e 3.

6. Nei confronti di coloro che non abbiano presentato entro i termini su indicati domanda di rimpatrio assistito, ovvero richiesta di conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, sono adottati, caso per caso, i provvedimenti di espulsione ed allontanamento dal territorio nazionale previsti dalla legislazione vigente.

Art. 2 Casi di esclusione dai rimpatri

1. La disposizione di cui al co. 6 dell'art. 1 non trova applicazione nei confronti di:

- a) soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 19 co. 2 del d. lgs. 25.7.1998, n. 286;
- b) soggetti che possono dimostrare la sussistenza di gravi motivi di salute che ne impediscono il rientro nel Paese di origine, per il periodo in cui perdura tale stato;
- c) soggetti che possono dimostrare la sussistenza di gravi ragioni di carattere umanitario che rendono impossibile o non ragionevole il rimpatrio;
- d) componenti di nuclei familiari con minori che frequentano la scuola fino al termine dell'anno scolastico.

Art. 3 Modalità di attuazione dei programmi di rimpatrio assistito

1. I cittadini stranieri di cui all'art. 1, co. 2, possono essere ammessi a uno dei programmi di rimpatrio volontario e assistito promossi dal Ministero dell'interno attraverso il Fondo europeo per i rimpatri, nell'ambito della programmazione annuale 2011 e 2012.

2. La domanda di adesione ai programmi di rimpatrio volontario di cui al co. 1 è presentata dall'interessato, entro i termini fissati dall'art. 1, co. 2, ai soggetti incaricati dell'attuazione degli interventi di rimpatrio. Tali soggetti assicurano anche l'informazione sulle procedure da seguire.

Art. 4 Disposizioni finanziarie

1. All'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 si provvede a valere sulle risorse del Fondo europeo per i rimpatri, Programmi 2011-2012, gestito dal Ministero dell'interno.

Il Presidente: Monti

6.

**Ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione civile 11.4.2013 n. 76³
Ordinanza di Protezione civile per regolare il subentro del Ministero dell'interno nelle iniziative per il superamento delle criticità legate all'eccezionale afflusso di cittadini extracomunitari sul territorio nazionale**

Il capo del Dipartimento della protezione civile

Visto l'art. 5 della l. 24.2.1992, n. 225; visto l'art. 107 del d.lgs. 31.3.1998, n. 112; visto il d.l. 7.9.2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla l. 9.11.2001, n. 401; visto il d.l. del 15.5.2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla l. 15.7.2012, n. 100; visto in particolare l'art. 3, co. 2, ultimo periodo del citato d.l. n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della l. 24.2.1992, n. 225, trova applicazione l'art. 5, co. 4 *ter* e 4 *quater* della medesima l. n. 225/1992; visto il d.p.c.m. del 20.3.2002 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza per fronteggiare l'eccezionale afflusso di extracomunitari e, da ultimo, il d.p.c.m. del 21.11.2011 con cui il predetto stato di emergenza è stato prorogato fino al 31.12.2012; viste le o.p.c.m. n. 3242 del 6.9.2002 e n. 3244 dell'1.10.2002 e successive modifiche ed integrazioni.

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità.

Considerato che per la gestione delle attività poste in essere per il superamento della situazione di criticità in rassegna non è stata istituita una apposita contabilità speciale ma sono state utilizzate le risorse allocate sui pertinenti capitoli del bilancio del Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione e gestite mediante le ordinarie procedure contabili.

3. Pubblicata in G.U. n. 90 del 17.4.2013.

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di Protezione civile ai sensi dell'art. 3, co. 2, ultimo periodo, del d.l. n. 59/2012, convertito, con modificazioni, dalla l. 15.7.2012, n. 100, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, da parte del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto.

Viste le note del 25.10.2012, del 24.12.2012, dell'8.2.2013 e del 29.3.2013 del Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione.

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1

1. Il Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - Direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo è responsabile delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità derivante dall'eccezionale afflusso di cittadini extracomunitari sul territorio nazionale di cui in premessa.

2. Per i fini di cui al co. 1, il direttore centrale della Direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo è autorizzato a porre in essere, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella G.U., le attività occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna, provvedendo preliminarmente alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti e alla verifica della documentazione amministrativa e contabile inerente alla gestione commissariale già nella propria disponibilità.

3. Il direttore centrale della Direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al co. 2 può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del personale operante presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno. Egli può avvalersi, altresì, delle prefetture competenti per territorio, nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Limitatamente al completamento degli interventi già avviati presso il CIE di S. Maria Capua Vetere (Caserta) ed il CIE di Palazzo San Gervasio (Potenza), il direttore centrale di cui al co. 2 è autorizzato, per un periodo massimo di sei mesi dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella G.U. della Repubblica italiana, a derogare ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22.10.2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle sotto elencate disposizioni in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi: d.lgs. 12.4.2006, n. 163,

e successive modifiche e integrazioni, artt. 6; 7; 8; 10; 11, co. 1, 2, 3, 4, 5, e 10; 12; 13, co. 1, 2, 3 e 4; 17, co. 4; 27; 48; 53; 54; 55; 56; 57; 59; 62; 63; 65, co. 1; 66; 67; 69, co. 3; 70; 80; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 98; 112; 114; 118; 121; 122; 123; 124; 125; 127, co. 3; 128; 132, co. 1, 4 e 5; 140; 221; 224, co. 1; 225, co. 1; 226; 238, co. 3; 241 e 243, nonché le disposizioni regolamentari per la parte strettamente connessa.

5. La Commissione tecnico-consultiva istituita ai sensi dell'art. 1, co. 3, dell'o.p.c.m. n. 3287 del 23.5.2003 cessa la sua attività alla scadenza dello stato di emergenza, stabilita al 31.12.2012.

6. Per il completamento degli interventi già avviati presso il CIE di S. Maria Capua Vetere (Caserta) ed il CIE di Palazzo San Gervasio (Potenza) di cui al co. 5, ammontanti rispettivamente ad euro 10.000.000,00 e ad euro 3.530.000,00, la cui ultimazione è prevista per il 31.12.2013, si provvede, quanto ad € 10.530.000,00, a carico delle somme iscritte nel conto dei residui del cap. n. 7351 «Spese di straordinaria manutenzione, costruzione, acquisizione, miglioramenti e adattamenti di immobili», piano gestionale 2 «Spese per la costruzione, l'acquisizione, il completamento, ecc.» e, quanto ad € 3.000.000,00, a carico delle disponibilità in conto competenza del medesimo capitolo n. 7351, piano gestionale 2, dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno 2013.

7. Il direttore centrale di cui al co. 2, a seguito del completamento degli interventi di cui al co. 6, provvede ad inviare al Dipartimento della Protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attività poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.

Il capo del Dipartimento: Gabrielli

Circolari

Cittadini extracomunitari

Asilo

9.

Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione Circolare del 18.2.2013 n. 1424

Oggetto: Chiusura dell'emergenza umanitaria Nord-Africa

Nell'ultima riunione del Tavolo di coordinamento nazionale è stato fatto un punto di situazione sulla chiusura dell'emergenza umanitaria esaminando alcuni aspetti, oggetto anche del documento congiunto dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome presentato nel corso della seduta della Conferenza unificata del 7.2.2013.

In particolare, si è concordato quanto di seguito riportato:

- tavoli di coordinamento regionali: è emerso che solo in alcune Regioni sono stati insediati. Al riguardo si ritiene di evidenziare che l'attivazione di detti Tavoli, scaturisce da un preciso impegno assunto in sede di Conferenza unificata per facilitare il passaggio all'ordinaria gestione, e gli stessi sono sede di confronto e di uniformità di indirizzo ai quali partecipano tutti i responsabili a vario titolo coinvolti. Pertanto si invitano le SS.LL. a dare seguito al predetto adempimento ove nel frattempo non provveduto;

- titolo di viaggio: le questure hanno rappresentato la richiesta avanzata dagli stranieri di ottenere, unitamente al permesso di soggiorno per motivi umanitari, anche il rilascio del titolo di viaggio.

Si tratta di un documento considerato equipollente al passaporto, il cui rilascio trova fondamento nella circolare del Ministero degli affari esteri n. 48/1961, che prevede il rilascio di un titolo di viaggio agli stranieri nei confronti dei quali sono state adottate misure di protezione, solo dopo che l'interessato abbia provato di essere nell'impossibilità di ottenere un passaporto dalle autorità del Paese di appartenenza e di non avere pendenze verso la giustizia od obblighi verso la famiglia.

La sussistenza di fondate ragioni che non consentono al titolare dello *status* di protezione sussidiaria di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza è richiesta anche dalle disposizioni dell'art. 24, co. 2, del d.lgs. n. 251/07, "Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta".

Il rilascio del titolo di viaggio è comunque rifiutato se lo straniero risulta pericoloso per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Alla luce di quanto sopra, le questure procederanno al rilascio del titolo di viaggio in presenza delle predette condizioni, previa verifica della posizione del singolo straniero;

- minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo: per quanto concerne l'assistenza di minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo si richiamano le previsioni contenute nella "Direttiva sui minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo" adottata dal Ministro dell'interno d'intesa con il Ministro della giustizia in data 7.12.2006 - registrata dalla Corte dei Conti in data 7.3.2007. Al riguardo si precisa che questo Dipartimento può destinare, ad oggi, la somma di € 2.500.000,00 per il rimborso che l'ente locale può richiedere alla prefettura competente, delle spese sostenute per l'assistenza del minore richiedente asilo solo dalla formalizzazione della domanda di asilo e sino all'inserimento nelle strutture dello SPRAR.

Si soggiunge al riguardo che sono già state richieste al Ministero dell'economia e delle finanze risorse aggiuntive da destinare per tali finalità;

- titolari di misure temporanee di protezione umanitaria concesse ai cittadini nordafricani affluiti in Italia dal 1 gennaio al 5 aprile 2011, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs.

n. 286/1998: anche per detti cittadini trova applicazione l'o.d.p.c. n. 33 del 28.12.2012 qualora siano presenti presso le strutture di accoglienza.

- c.d. "misure per favorire percorsi di uscita": al riguardo, si rappresenta che tra le misure volte a favorire i percorsi di uscita rientrano i programmi di rimpatrio volontari e assistiti previsti nella richiamata ordinanza all'art. 3, oltre a quelli segnalati con la precedente comunicazione del 13.12.2012 prot. n. 10557, le cui attività sono affidate all'OIM (Organizzazione internazionale delle migrazioni).

Tenuto conto che l'art. 1 della richiamata ordinanza individua i prefetti delle Province quali soggetti responsabili, in regime ordinario e nei limiti delle risorse disponibili, delle iniziative finalizzate all'accoglienza e a favorire percorsi d'uscita e che le risorse previste in ordinanza garantiscono per 60 giorni la prosecuzione in regime ordinario dell'accoglienza, si precisa che eventuali residue risorse, derivanti dalle rinegoziazioni praticate nella misura inferiore ai € 35,00 nonché quelle conseguite per l'anticipata uscita volontaria dal sistema di accoglienza, dovranno essere utilizzate per le categoria vulnerabili alle quali deve essere assicurata, anche con l'eventuale supporto degli enti locali, l'accoglienza fino all'inserimento nello SPRAR.

Inoltre al fine di regolare la modalità di uscita dalle strutture di accoglienza al termine dei 60 giorni, si ritiene praticabile, analogamente a quanto avviene nello SPRAR, già preso a riferimento per quel che concerne il limite di spesa per l'accoglienza (€ 35,00), utilizzare quale misura di uscita la corresponsione di € 500,00 *pro capite*, per la cui copertura finanziaria questo Dipartimento accrediterà le relative risorse prendendo contatti, attraverso i propri uffici, con i referenti designati da ogni prefettura.

Si forniscono i recapiti telefonici a cui fare riferimento per eventuali chiarimenti:

dott. Tommaso Ricciardi tel. 06 46527764

dott. Annamaria Ventola tel. 06 46547752.

Il capo Dipartimento: Pria

10.

Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione Circolare dell'1.3.2013 n. 1833

Oggetto: Chiusura dell'emergenza umanitaria Nord-Africa

Si è riunito il 27.2.2013 il Tavolo di coordinamento nazionale per un'ulteriore verifica delle situazioni di criticità presenti in alcune realtà e per individuare misure da applicare in modo uniforme sul tutto il territorio nazionale.

In particolare, si è concordato quanto di seguito riportato:

- minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo: per quanto concerne i minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo (MSNARA) si confermano le indicazioni fornite con la nota n. 1424 del 18.2.2013. Inoltre nei prossimi giorni sarà inviata una nota a firma congiunta con il ministero del lavoro e delle politiche sociali,

individuato dall'o.c.d.p.c. n. 33 del 28.2.2012 (art. 1, co. 2) quale amministrazione competente in via ordinaria a coordinare le attività per i minori stranieri non accompagnati, al fine di dare indicazioni in merito ai Comuni. L'iniziativa si inserisce nell'ambito dei lavori avviati presso quel ministero dal "Tavolo sui minori stranieri non accompagnati" al quale partecipano il Coordinamento delle Regioni, l'UPI e l'ANCI;

- "categorie vulnerabili" in merito a dette categorie di immigrati si ritiene di precisare che sono quelle indicate dal d.lgs. n. 140/2005 riportate anche nell'art. 1, co. 2 del decreto ministeriale 22.7.2008 per l'accesso al Fondo nazionale per le politiche sociali (FNPSA) che finanzia i progetti che partecipano allo Sistema protezione richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR):

Art. 1 co. 2 - Fermo restando quanto previsto dal co. 1 si devono intendere per categorie vulnerabili, ai sensi dell'art. 8, co. 1 del d.lgs. 30.5.2005, n. 140: "i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le persone per le quali è stato accertato che abbiano subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale".

Ai fini del presente decreto, debbono ritenersi compresi nella categoria vulnerabile i soggetti che necessitano di assistenza sanitaria e domiciliare specialistica e/o prolungata e coloro che presentano una disabilità anche temporanea. infine, con riferimento alle donne in stato di gravidanza, debbono ritenersi comprese nelle categorie vulnerabili soltanto le donne singole.

Alle suddette categorie, in relazione alle segnalazioni pervenute e a tutela dell'unità familiare, possono essere ricondotte le famiglie con minori; anche per tale categoria, attraverso una condivisione con gli enti locali circa la prosecuzione dell'accoglienza, potranno essere individuate apposite soluzioni.

Per quel che concerne le risorse a copertura dei costi a partire dal 2.3.2013 le stesse potranno essere accreditate non appena sarà completata la rilevazione richiesta in data 21.2.2013 e sollecitata il 26 successivo necessaria per la programmazione finanziaria;

- "altre categorie": anche per coloro i quali sono in attesa di essere sentiti dalle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e quelli in attesa dell'esito del ricorso, nonché per quelli in attesa di ricevere il permesso di soggiorno ed il titolo di viaggio potranno proseguire le misure di accoglienza. Pure per tali soggetti è necessario acquisire il numero a partire dal 2.3.2013.

Inoltre, le prefetture, che hanno segnalato la necessità di completare le procedure relative alle c.d. "misure per favorire percorsi di uscita", dovranno comunicare il numero delle persone interessate alla data del 2.3.2013 e il tempo occorrente alla loro definizione.

Si forniscono i recapiti telefonici a cui fare riferimento per eventuali chiarimenti: dott. Tommaso Ricciardi tel. 06 46527764; dott. Annamaria Ventola tel. 06 46547752.

Il capo dipartimento: Pria

11.

Ministero dell'interno - Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Circolare 24.4.2013

Oggetto: Chiusura dell'emergenza umanitaria Nord-Africa: minori stranieri non accompagnati e minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo

A seguito dell'ordinanza di Protezione civile n. 33 del 28.12.2012, che ha regolato la chiusura dello stato di emergenza umanitaria ed il rientro nella gestione ordinaria, da parte delle amministrazioni competenti, degli interventi concernenti l'afflusso di cittadini stranieri sul territorio nazionale, emerge la necessità di definire le procedure riguardanti i sistemi di protezione dei minori stranieri non accompagnati e dei minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo.

Al riguardo va evidenziato che la competenza della Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali riguarda esclusivamente i minori stranieri non accompagnati, così come definiti dall'art. 1, co. 2, del d.p.c.m. n. 535/1999, il quale prevede che per minore straniero non accompagnato s'intende "il minorenne non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione europea che, non avendo presentato domanda di asilo, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano".

Per quanto concerne la procedura *ordinaria* relativa ai sistemi di protezione dei minori stranieri non accompagnati, così come già espresso attraverso una nota pubblicata sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il 14.1.2013 (Chiusura dello stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord-Africa ENA), è necessario precisare che, ai sensi della normativa vigente, nel caso in cui la presenza di un minore straniero non accompagnato venga rilevata sul territorio nazionale, i pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio e gli enti, in particolare quelli che svolgono attività sanitarie o di assistenza, sono responsabili per il collocamento del minore in luogo sicuro.

Il collocamento del minore in una struttura di accoglienza autorizzata/accreditata comporta la sua presa in carico da parte dei servizi sociali del Comune nel cui territorio la struttura è presente e la richiesta di apertura della tutela nei suoi confronti.

A tal riguardo, si richiamano tutti i soggetti indicati nell'art. 5 del citato d.p.c.m. n. 535/1999 a dare immediata notizia alla Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione dell'ingresso e della presenza sul territorio nazionale dei minori stranieri non accompagnati. Tali segnalazioni risultano fondamentali per consentire alla predetta Direzione generale di adempiere ai compiti ad essa attribuiti.

ti dal predetto d.p.c.m., in particolare con riferimento al censimento della presenza dei minori stranieri non accompagnati sul territorio nazionale.

La Direzione generale assicura la pubblicazione dei dati aggregati relativi ai minori stranieri non accompagnati sul sito Internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con un aggiornamento a cadenza almeno trimestrale. I dati vengono pubblicati secondo le variabili relative alla cittadinanza, all'età, al genere e alla distribuzione dei minori per Regione di accoglienza.

È opportuno precisare che, ai sensi dell'art. 2 del d.p.c.m. n. 535/1999, la Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione non è competente per il collocamento dei minori, né per la copertura dei relativi oneri di accoglienza.

Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi a favore dei minori stranieri non accompagnati, l'art. 23, co. 11, del D.L. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, nella l. n. 135/2012, ha istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

Per l'anno 2012, la disposizione legislativa ha fissato la dotazione del Fondo a complessivi € 5.000.000,00. In attuazione della citata disposizione legislativa, con il d.m. del 31.10.2012, registrato dalla Corte dei Conti in data 13.12.2012, sono state stabilite le modalità di utilizzo del Fondo in parola, incentrate su un sistema di riparto delle risorse finanziarie tra i Comuni che hanno sostenuto costi per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati entrati nel territorio nazionale e segnalati nei primi nove mesi del 2012, con esclusione dei minori per i quali gli oneri dell'accoglienza sono imputabili all'emergenza Nord-Africa. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si è fatto parte attiva nel richiedere, anche per l'anno 2013, copertura finanziaria per il suddetto Fondo, prevedendo altresì, d'intesa con le Regioni, di destinare una quota derivante dal riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali alle finalità dell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

In merito all'emergenza Nord Africa, rimangono in capo al Soggetto attuatore per i minori stranieri non accompagnati le competenze relative al pagamento degli oneri dell'accoglienza per il 2012, da espletarsi entro il 30.6.2013.

Per quanto riguarda i minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo, il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, con nota del 18.2.2013 prot. 1424, nel richiamare le previsioni contenute nella "Direttiva sui minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo" adottata in data 7.12.2006 dal Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro della giustizia, ha destinato la somma di € 5.000.000,00 per i rimborsi che gli enti locali possono richiedere alle prefetture competenti delle spese sostenute per l'accoglienza del minore straniero non accompagnato richiedente asilo solo dalla formalizzazione della domanda di asilo e sino all'inserimento nelle strutture dello SPRAR.

Il predetto rimborso è finalizzato a coprire le richieste relative al periodo 1.1/31.12.2013.

La disponibilità di soli € 5.000.000,00 impone alla data del 30.6.2013 una prima verifica delle richieste per l'ammissione al rimborso che, sulla base del numero dei minori richiedenti asilo in accoglienza, potrà essere soddisfatta totalmente o in percentuale. Per il secondo semestre sarà seguito il medesimo criterio atteso che, come già anticipato con la citata nota del 18.3.2013, sono state richieste risorse aggiuntive per tali finalità.

Si precisa altresì che in ragione dei diversi costi dell'accoglienza, che variano a seconda della Regione e della tipologia del servizio offerto, e tenuto conto della disponibilità finanziaria, il limite massimo del costo dell'accoglienza *pro die/pro capite* rimborsabile è fissato in € 70,00, IVA inclusa, in analogia ai costi unitari omnicomprensivi dei progetti SPRAR.

Le richieste dovranno essere indirizzate da codeste prefetture alla Direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo del Dipartimento delle libertà civili e l'immigrazione.

Si chiede alle SS.LL. di voler portare a conoscenza degli enti locali i contenuti della presente circolare.

Il capo Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione: Pria

Il direttore generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione: Forlani